

Associazione Torre Nera

Via Ravennana 166, 47122 Forlì (FC)

C.F. 92074510402

Iscritta al registro delle associazioni di
Promozione sociale della Provincia di Forlì-
Cesena con atto n. 96 del 30/10/2002



Assemblea Straordinaria soci del 08/06/2022 - Revisione Statuto Associativo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 08/06/2022

Ore 21

Presenti:

Paolo Anconelli, Luca Bonini, Federico Corrado, Helg Rodolfo, Matteo Valgiusti, Luca Calderoni, Arturo Tassani, Francesco Tuppolano, Fabio Bianchetti, Daniele Angelini, Attilio Bravi, Fabio Sandri, Emanuele Amadori, Andrea Bergamaschi, Antonio Bonoli, Maicol Bonoli, Attilio Bravi, Claudia Briccolani, Igor Buscherini, Roberto Carioli, Lorenzo Casetta, Michael Ciappelli Alexandre Coccoda, Lorenzo Comandini, Francesco Dall'Arno, Marco De Carlo, Andrea del Priore, Paolo Vincenzo Di Benedetto, Mattia Di Tondo, Gianmarco Foschi, Gino Garoia, Francesco Garompolo, Matteo Ghirardelli, Patrick Guardigli, Stefano Malmesi, Alessandro Mambelli, Riccardo Mancini, Matteo Mazzoli, Manuel Mercatali, Luca Montalti, Massimo Moriglioni, Lorenzo Nanni, Luca Nozzoli, Marco Orsini, Aleksandar Petrovic, Roberto Polidori, Filippo Rovelli, Andrea Sagradini, Fabio Sandri, Samuel Sangiorgio, Luca Scarpellini, Fabio Spazzoli, Moreno Tozzi, Michele Trevisani, Luca Turroni, Vladimiro Valli, Roberto Zampighi, Jacopo Zanotti, Luca Barzanti,

Deleghe:

Davide Lega, Daniele Corrado, Joshua Pini, Marco Ragazzini, Enrico Sbaragli, Francesco Barbagli, Christian Berti, Cristian Carloni, Marco Ceredi, Marco Cicognani, Natasha Crepaldi, Ivan Fiorentini, Enrico Gherardi, Leonardo Lega, Cinzia Lo Pinto, Alberto Lolli, Andrea Maltoni, Michela Marzolini, Claudia Mingozi, Michelangelo Paci, Paolo Palmieri, Gianluca Romagnoli, Ruggero Rovelli, Michelangelo Savarino, Matteo Sintoni, Andrea Spada, Cris Tridello, Davide Valpiani, Nicola Valpiani, Francesco Versari, Enzo Violante, Annalisa Volta, Isabella Pizzigati

Ordine del Giorno:

1) Approvazione cambiamento Statuto Associativo sostituzione art.19 paragrafo 3 e art.20

Il consiglio rende informata l'assemblea delle seguenti modifiche dello statuto associativo su richiesta della Regione Emilia Romagna:

All'art. 19, sostituita la frase al paragrafo 3 :

"La decisione sull'estinzione anticipata dell'associazione, la trasformazione, fusione o scissione o la devoluzione del patrimonio Associativo devono essere approvate da un numero di Soci pari ai tre quarti dei presenti"

con la seguente:

"La decisione sull'estinzione anticipata dell'associazione, la trasformazione, fusione o scissione o la devoluzione del patrimonio Associativo devono essere approvate da un numero di Soci pari ai tre quarti degli associati".

All'art. 20 sostituita la frase di cui all'ultimo paragrafo: "In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o

morte da parte dei membri a pieno titolo del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto o non fosse più in numero dispari, lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirsi, la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile. Qualora la nomina di ciascun Consigliere cooptato non sia ratificata dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare altri Consiglieri pro tempore, proponendo dei nomi alternativi, la cui carica dovrà essere ratificata dalla successiva Assemblea dei Soci, al fine di ricostituire il Consiglio Direttivo almeno nella forma minima prevista dal presente Statuto."

con la seguente:

"In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o morte da parte dei membri a pieno titolo del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto o non fosse più in numero dispari, lo stesso Consiglio convocherà un'assemblea ordinaria per l'elezione suppletiva al fine di ricostituire il numero legale, o almeno la forma minima prevista dal presente statuto. Tale assemblea voterà l'elezione suppletiva dei consiglieri e le modalità di candidatura ed espletamento del voto sono stabilite dal regolamento attuativo".

Si procede alle votazioni per l'approvazione con voto

Favorevoli: All'unanimità dei presenti e dei presenti con delega

Contrari: 0

Astenuti: 0

Variazioni Statuto Associativo approvate all'unanimità dei presenti

Alle ore 21 il segretario accerta la presenza di 59 soci, oltre a 33 soci che hanno formalizzato delega di voto, per un totale di 92 presenti. I requisiti previsti all'art. 17 dello statuto per la regolare costituzione dell'assemblea straordinaria sono quindi rispettati.



Forlì - 09/06/2022

Il Presidente, Paolo Anconelli

Il Segretario, Rodolfo Helg

Associazione Torre Nera

Via Ravegnana 166, 47122 Forlì (FC)

C.F. 92074510402

Iscritta al registro delle associazioni di
Promozione sociale della Provincia di Forlì-
Cesena con atto n. 96 del 30/10/2002

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. II 22 GIU. 2022
N. 1172



L'ABBONATO AL SERVIZIO



Statuto TORRE NERA A.P.S. revisionato in data 08/06/2022

STATUTO TORRE NERA A.P.S. - APPROVATO IL 24-07-2019 E REVISIONATO IN DATA 08/06/2022 IN
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

STATUTO TORRE NERA A.P.S.

Art. 1 – Elementi costitutivi

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "TORRE NERA A.P.S.", a seguire l'Associazione o Torre Nera.

L'Associazione, costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale, è apartitica e aconfessionale, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico.

Art. 2. – Sede legale e sedi secondarie L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuato a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal Rappresentante Legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta istituito. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. – Durata

La durata dell'associazione è illimitata. L'esercizio sociale o anno sociale inizia il giorno 1 gennaio e si conclude il giorno 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 4. – Regole

L'Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle norme ivi richiamate.

L'Associazione potrà redigere ulteriori regolamenti finalizzati a definire modalità operative e gestionali ritenute necessarie, il cui contenuto sarà subordinato alle disposizioni previste dal presente Statuto.

Nello specifico, allo scopo di fornire all'Associazione la necessaria flessibilità per il raggiungimento del suo

scopo sociale, allo Statuto vengono affiancati, laddove necessari, appositi Regolamenti Attuativi che

provvedono a fornire tutta la normativa interna di riferimento. Uno specifico Regolamento Attuativo dello

Statuto deve venire redatto dal Consiglio Direttivo entro un anno da ogni modifica dello Statuto e proposto

all'Assemblea dei Soci. Nel caso in cui detto Regolamento venisse rigettato dall'Assemblea dei Soci il

Consiglio Direttivo dovrà riproporre un altro Regolamento Attuativo dello Statuto entro un tempo massimo di

sei (6) mesi dalla data della precedente Assemblea dei Soci fino a che la medesima non ne accetti uno.

Laddove per qualunque motivo un qualunque Regolamento Attuativo fosse in contrasto con il presente

Statuto la norma in contrasto del Regolamento Attuativo sarà considerata non valida e verrà sostituita dalla normativa statutaria.

Art. 5. – Obiettivi e finalità

L'Associazione esercita, in via esclusiva o, comunque, in via principale, in conformità con il disposto dell'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività di interesse generale che abbiano per oggetto il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a seguire elencate:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
10. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione si propone di divulgare e promuovere il gioco e l'attività ludica coinvolgendo nelle attività sociali il maggior numero di appassionati possibile.

Per "gioco" e, nel complesso, per "attività ludica", si intende qualsiasi attività ricreativa liberamente svolta a cui si dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o adulti, inteso con finalità di divertimento e di crescita personale, tramite la condivisione di un sistema di regole e obiettivi, nati con lo scopo dell'invito al ragionamento e/o dell'apprendimento di determinate realtà. In particolare (ma non solo) vengono riconosciuti come giochi da promuovere il gioco di ruolo, di logica, di strategia, tridimensionale, di simulazione (specificatamente anche dal vivo), astratto, da tavolo, di carte e il gioco videoludico.

È espressamente esclusa la promozione o la pratica del gioco d'azzardo e/o qualunque forma di gioco oggetto di Monopolio Statale o contrario alle leggi vigenti dello Stato Italiano.

Art. 6. – Attività e destinatari

L'Associazione si propone di conseguire le finalità di cui all'art. 5 mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri Associati, prestato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tali attività potranno consistere nell'erogazione di prestazioni su base volontaristica, avere forma di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione e/o scambio di beni e/o servizi.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

A questo fine l'Associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione (ma non limitandosi) a:

1. Fornire agli iscritti luoghi e/o momenti di incontro all'interno dei quali poter esercitare la loro passione nei confronti del gioco;
2. Fornire agli iscritti, laddove possibile, i materiali necessari per poter esercitare la loro passione nei confronti del gioco;
3. Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi, manifestazioni ed eventi, siano essi a carattere locale, nazionale, europeo o mondiale, che permettano l'avvicinarsi al mondo del gioco del più vasto pubblico raggiungibile;
4. Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari, corsi, manifestazioni ed eventi, siano essi a carattere locale, nazionale, europeo o mondiale, che abbiano lo scopo di fornire ai giocatori esistenti un momento ludico, di aggregazione e di confronto il più qualificato possibile;

5. Realizzare progetti, strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità anche nell'ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il gioco, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli;
6. Fungere da punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore dei giochi;
7. Preparare, diffondere e/o pubblicare materiale informativo, formativo, critico, saggistico, giornali periodici o libri a stampa, atti a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
8. Stipulare convenzioni e contrarre obbligazioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, da garantire nella maniera più idonea, anche disponendo (ove occorra) di parte del proprio patrimonio;
9. Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati e partecipare a bandi e concorsi fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di promuovere lo scopo organizzativo;
10. Ottenere e fornire sponsorizzazioni;
11. Collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;
12. Condividere conoscenze, risorse, know how con realtà pubbliche e private impiegate in finalità affini.
13. Utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche attraverso ogni genere di collaborazione;
14. Stipulare appositi accordi, protocolli e convenzioni con pubbliche amministrazioni e soggetti privati nonché adesione ad altri Enti del Terzo Settore che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione con l'obiettivo ultimo di realizzare una virtuosa collaborazione che porti a reciproci risultati positivi per le parti;

Torre Nera può operare, in Italia e all'estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statuari, in base alle decisioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo o dei vari organi Associativi, a seconda della competenza specifica. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, eventi anche non rientranti nella normale attività dell'Associazione, così come di partecipare ad eventi organizzati da altri, purché tali eventi non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

È consentito lo svolgimento anche di attività aventi diverso oggetto purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e purché non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente all'emanazione dei relativi decreti attuativi.

L'Associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente Statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

Art. 7. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- » quote associative;
- » attività di raccolta fondi;
- » donazioni e lasciti testamentari;
- » beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità sociali;
- » rendite patrimoniali;
- » contributi pubblici e privati;
- » diritti reali minori.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatta salva la possibilità di effettuare una saltuaria attività commerciale, che dovrà essere

comunque secondaria e accessoria rispetto agli obiettivi statuari. In ogni caso l'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto Associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 8. – Ammissione dei Soci e diritti degli Associati

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati. Possono rivestire la qualifica di Socio tutte le persone fisiche che condividono le finalità e lo spirito dell'Associazione. Il numero di Soci è illimitato e possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, indirizzata al Presidente.

L'aspirante Socio si impegna ad aderire integralmente al presente Statuto e a ogni altra eventuale norma interna di governo dell'Associazione. Gli aspiranti Soci devono essere maggiorenni o autorizzati dai propri tutori legali. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve comunicare tale decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla ricezione di tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che deve emettere una decisione, inappellabile, entro sessanta giorni solari.

Lo status di Socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun Associato l'esercizio del diritto di recesso.

I rapporti tra i Soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all'elettività delle cariche sociali. Gli Associati godono tutti dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e, in nessun caso, sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli Associati con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi altra natura.

La quota Associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa, a qualunque titolo, la restituzione della quota Associativa versata.

Ciascun Associato ha il diritto partecipare alle Assemblee, essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge, recedere dall'appartenenza all'Associazione, esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Ogni Associato, con riferimento alla propria qualità di Socio, ha parità di diritti all'interno dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto a un voto.

Ogni Socio, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad esprimere il proprio voto in Assemblea e gode del pieno elettorato attivo e passivo.

Art. 9. – Doveri dei Soci Ciascun Socio è tenuto:

- » a versare la quota Associativa secondo quanto stabilito dall'Associazione;
- » a rispettare l'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto è parte, e ogni eventuale norma organizzativa, comportamentale e di indirizzo stabilite con regolamenti ulteriori definiti successivamente, ivi incluse le delibere degli organi sociali;
- » a partecipare alla vita Associativa, contribuendo alla realizzazione delle attività statutarie in modo spontaneo e gratuito;
- » a tenere un'irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati.
- » a comunicare tempestivamente ogni variazione ai propri dati personali registrati sul Libro degli Associati, con particolare riguardo all'indirizzo di posta elettronica e di residenza.

Ogni Associato, con riferimento alla propria qualità di Socio, ha parità di doveri.

Art. 10. - Comunicazioni tra i Soci e l'Associazione

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione ed i Soci avverranno in forma scritta: tramite l'indirizzo di posta elettronica indicato nel Libro degli Associati, o tramite l'affissione nella bacheca presente nella sede sociale deputata a tale scopo e chiaramente indicata o tramite la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale dell'Associazione. La definizione delle modalità precisa è rimandata al Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art. 11. – Recesso e perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'Associato al Consiglio Direttivo. La comunicazione deve avvenire a mezzo scritto con conferma e tracciabilità dell'avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo, preso atto del recesso dell'Associato, conferma allo stesso l'avvenuta cancellazione dal libro Soci dell'Associazione.

L'esclusione per radiazione del Socio è deliberata dal Collegio dei Probiviri e può essere disposta nel caso in cui l'Associato contravvenga ai doveri previsti nel presente Statuto, svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione, non osservi le delibere prese dai competenti Organi, arrechi danni morali o materiali all'Associazione. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Associato di opporre le proprie deduzioni. L'esclusione per morosità è messa in atto dal Consiglio Direttivo come da specifiche dell'articolo 33 del presente Statuto.

La qualità di Associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. La qualità di Associato è intrasmissibile.

Art. 12. – Attività volontaria dei Soci

L'attività della Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. I Soci prestano la loro opera nell'ambito di cariche ed incarichi sociali a titolo gratuito.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13. – Lavoro dipendente

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Tali affidamenti sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 14. – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- » l'Assemblea dei Soci
- » il Consiglio Direttivo
- » il Presidente
- » il Vice Presidente

- » il Segretario
- » I Tesorieri
- » il Collegio dei Probiviri
- Quota ristretta del Collegio dei Probiviri
- Quota allargata del Collegio dei Probiviri
- » le Commissioni Speciali

Laddove ritenuto necessario, in conformità del disposto degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, potranno essere nominati l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni previste da tali articoli.

Sono considerate cariche sociali l'essere componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Tesorieri.

Sono considerati incarichi l'essere componente di una Commissione Speciale, dell'Organismo di Controllo e di Revisione.

Art. 15. - Requisiti ed incompatibilità

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Tesorieri ed i componenti del Collegio dei Probiviri devono essere Soci maggiorenni, il cui rapporto con l'Associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota Associativa, che non siano stati soggetti negli ultimi 10 anni sociali a provvedimenti di rimozione da eventuali cariche o incarichi, sospensione da Socio ed esclusione, come esplicitato nell'articolo 33, ad eccezione della sola esclusione per morosità; si chiarisce che non sono necessari 10 anni di rapporto costituito per accedere alle cariche, salvo diversamente specificato.

Per l'accesso alla carica di Presidente è necessario aver già fatto parte del Consiglio Direttivo per un mandato.

Per l'accesso alla carica di componente del Collegio dei Probiviri in quota ristretta è necessario essere stati Soci il cui rapporto con l'Associazione sia stato regolarmente costituito per 15 anni sociali e essere stati componenti del Consiglio Direttivo per almeno 5 anni sociali.

Per l'accesso alla carica di componente del Collegio dei Probiviri in quota allargata è necessario essere stati Soci il cui rapporto con l'Associazione sia stato regolarmente costituito per 15 anni sociali.

La carica di Consigliere è compatibile con quella di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e con l'incarico di componente di una Commissione Speciale. L'incarico di componente di una commissione Speciale è compatibile con qualunque altra carica o incarico. Tutte le altre combinazioni di cariche e incarichi sono da considerarsi incompatibili.

La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione della nomina e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza.

Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni quivi indicate, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti.

Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.

In caso di carica non collegiale (Presidenza, Vice Presidenza, Segreteria) la segnalazione e la delibera sono da farsi al Collegio dei Probiviri, che resta competente per tali casi.

Nel caso in cui un componente dell'organo si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse dell'Associazione, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o, in caso di carica non collegiale, al Collegio dei Probiviri, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Nel caso in cui un qualunque Socio rilevi il nascere di una situazione di conflitto tra un eletto a qualunque carica e la carica medesima è suo diritto e dovere segnalare la cosa all'organo competente e verificare che entro i termini prescritti esso provveda a regolarizzare la situazione.

Art. 16. – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci il cui rapporto con l'Associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota Associativa. L'Assemblea

dispone dei poteri di indirizzo generale della vita Associativa e decide sulle materie riservate alla sua competenza nonché agli argomenti che tanti Consiglieri che rappresentano almeno un terzo del Consiglio Direttivo o tanti Soci che rappresentano almeno un sesto dei Soci sottopongono alla sua approvazione. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

- » l'approvazione del bilancio consuntivo;
- » l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- » la ratifica della proposta da parte del Consiglio Direttivo della composizione del Collegio dei Probiviri;
- » la decisione sulla scadenza forzata dei termini naturali dell'intero Collegio dei Probiviri o del singolo componente del Collegio dei Probiviri;
- » la decisione sull'estinzione anticipata dell'Associazione;
- » le modificazioni del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- » le modificazioni e l'approvazione del Regolamento Attuativo dello Statuto e dei Regolamenti Attuativi connessi a funzioni che incidano sull'intera base sociale;
- » la devoluzione del patrimonio Associativo;
- » la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- » la ratifica della proposta di cooptazione di un membro del Consiglio Direttivo da parte del Consiglio stesso.

Ogni Socio ha diritto a partecipare alle delibere dell'Assemblea esprimendo un solo voto, qualunque sia l'importo della quota sottoscritta, gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega per iscritto. A ciascun Associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli Associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore o uguale a cinquecento, dalla prima Assemblea successiva al superamento di tale numero ciascun Associato potrà essere portatore di un massimo di cinque deleghe. Il numero delle deleghe massime di cui ciascun Socio può essere portatore tornerà ad essere pari a tre nel caso in cui il numero degli Associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

La convocazione dell'Assemblea avviene su richiesta di tanti Consiglieri che rappresentano almeno un terzo del Consiglio Direttivo o tanti Soci che rappresentano almeno un sesto dei Soci ed è effettuata di norma a cura del Consiglio Direttivo, mediante le modalità stabilite all'art. 10 del presente statuto e deve specificare in modo chiaro almeno il luogo dell'adunanza stessa, la data e l'orario della medesima e l'Ordine del Giorno previsto per esteso. Deve essere inviata agli aventi diritto almeno sette giorni solari prima dell'adunanza. A tale convocazione dovrà essere allegato tutto l'eventuale materiale atto a permettere una informazione preventiva il più completa possibile della materia trattata da parte dei Soci. Nel caso in cui eventi eccezionali impediscano la convocazione da parte del Consiglio Direttivo è possibile per tanti soci che rappresentino almeno un sesto dei Soci convocarla.

Qualunque delibera richieda un quorum di approvazione superiore alla maggioranza dei presenti, come indicata nel presente statuto, deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; non potrà quindi ricadere tra le voci di "Varie ed eventuali" eventualmente presentate. In particolare, per le modifiche statutarie, è necessario indire un'Assemblea straordinaria come indicato all'art. 16 del presente statuto. Non possono essere introdotti punti che prevedano votazione nelle "Varie ed eventuali", fatto salvo il voto unanime favorevole di tutti i presenti.

L'Assemblea si riunisce preferibilmente presso la sede legale dell'Associazione e preferibilmente nel momento temporale di svolgimento della maggior parte delle attività normali dell'Associazione stessa. Nel caso in cui per qualunque motivazione si ritenesse utile non indire l'Assemblea nel momento temporale di svolgimento della maggior parte delle attività normali dell'Associazione stessa o al di fuori della sede legale tale decisione dovrà essere avallata dal Segretario.

Gli incontri dell'Assemblea potranno anche essere tenuti attraverso modalità telematiche che consentano il corretto riconoscimento di ciascun Associato partecipante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione o da una persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti, con lo scopo precipuo della stesura del verbale, con la carica di

Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea. Il verbale deve essere redatto senza indugio nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di registrazione, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

Tutti i verbali di Assemblea devono essere mantenuti agli atti dell'Associazione a cura del Segretario di Torre Nera.

Le operazioni di voto si devono svolgere in modo da consentire l'individuazione dell'identità dei votanti; la modalità di scrutinio (segreto, palese, ecc.) è scelta ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea. Ogni decisione del Presidente dell'Assemblea deve essere presa nell'interesse di permettere al maggior numero possibile di Soci di esprimere il proprio giudizio e i propri diritti senza vincoli né subordinazioni di nessun genere.

A tal fine, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea:

- » di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- » di regolare lo svolgimento dell'adunanza, eventualmente utilizzando tutte le metodologie ritenute dallo stesso utili al fine di garantire il regolare svolgimento dell'Assemblea;
- » di sospendere l'Assemblea per un tempo massimo di 15 minuti, anche ripetutamente, solo in caso di impossibilità palese per i Soci di esprimere il proprio pensiero;
- » di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Deve inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, agli intervenuti che ne hanno diritto di partecipare alla discussione ed ai Soci di partecipare alla votazione sugli argomenti presentati.

Entro trenta giorni solari dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere convocata l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali eventualmente decadute. In caso di mancata convocazione entro detti termini da parte del Consiglio Direttivo per qualunque motivo è diritto e dovere dei Soci provvedere ad autoconvocarsi garantendo la miglior partecipazione possibile.

Entro centoventi giorni solari dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'Anno Sociale appena terminato. In caso di mancata convocazione entro detti termini da parte del Consiglio Direttivo per qualunque motivo. È diritto e dovere dei Soci provvedere ad autoconvocarsi garantendo la miglior partecipazione possibile.

Art. 17. - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci, deleghe comprese. Le maggioranze e le presenze necessarie per la regolare costituzione previste per l'Assemblea Straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera solo sui seguenti argomenti:

- » la decisione sull'estinzione anticipata dell'Associazione;
- » le modificazioni del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- » la devoluzione del patrimonio Associativo
- » la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

Le delibere dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 18. - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, deleghe comprese. In seconda convocazione, risulta invece validamente costituita in presenza di un numero qualsiasi di Soci.

L'Assemblea Ordinaria delibera su tutti gli argomenti non riservati all'Assemblea Straordinaria.

Le delibere dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 19 - Quorum decisionali

L'Assemblea delibera di norma (e comunque laddove non diversamente specificato) a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Le modificazioni dello Statuto o dell'Atto Costitutivo o del Regolamento Attuativo dello Statuto devono essere approvate da un numero di Soci pari ai due terzi dei presenti.

La decisione sull'estinzione anticipata dell'associazione, la trasformazione, fusione o scissione o la devoluzione del patrimonio Associativo devono essere approvate da un numero di Soci pari ai tre quarti degli associati.

La decisione di introdurre punti che richiedono la deliberazione dell'Assemblea in "Varie ed Eventuali" deve essere approvata all'unanimità dei presenti; non possono essere comunque introdotti punti che richiedano quorum deliberativi diversi dalla maggioranza dei presenti.

La decisione sul decadimento del Collegio dei Probiviri o di un componente del Collegio dei Probiviri devono essere approvate da un numero di Soci pari ai tre quarti dei presenti.

Restano salve da quanto disposto sopra le disposizioni che, in virtù del presente Statuto o del Regolamento Attuativo dello stesso, prevedono quorum più restrittivi.

Art. 20. – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 ed è composto da non meno di 5 a non più di 13 membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Il numero dei componenti varia in base al numero dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione nell'Anno Sociale precedente a quello del rinnovo delle cariche, come segue:

- » fino a cinquanta (50) Soci: cinque (5) membri
- » tra cinquantuno (51) e duecento (200) Soci: sette (7) membri
- » tra duecentouno (201) e cinquecento (500) Soci: nove (9) membri
- » oltre cinquecento (500) Soci: 13 membri Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio nomina al proprio interno durante la prima riunione il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario dell'Associazione e due (2) Tesorieri.

Oltre alle cariche sopra citate possono partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di presenza e di parola ma non di voto:

il Rappresentante del Collegio dei Probiviri o, in caso di impedimento, un Componente del Collegio dei Probiviri scelto dal Collegio medesimo secondo il proprio Regolamento Attuativo tra i Probiviri regolarmente in carica.

i Componenti dell'Organismo di Controllo.

qualunque Socio regolarmente invitato dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o morte da parte dei membri a pieno titolo del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto o non fosse più in numero dispari, lo stesso Consiglio convocherà un'assemblea ordinaria per l'elezione suppletiva al fine di ricostituire il numero legale, o almeno la forma minima prevista dal presente statuto. Tale assemblea voterà l'elezione suppletiva dei consiglieri e le modalità di candidatura ed espletamento del voto sono stabilite dal regolamento attuativo.

Art. 21. – Mansioni e scopi del Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e mette in atto le delibere assembleari e consigliari. Compiti specifici affidati al Consiglio Direttivo sono:

- » nominare al proprio interno Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesorieri;
- » redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio

consuntivo e, se previsto dalla legge, bilancio di esercizio o bilancio sociale;

» amministrare l'Associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;

» conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;

» realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

» curare la tenuta dei libri sociali di propria competenza;

» recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;

» ove sia necessario, normare le proprie attività secondo un proprio Regolamento Attuativo;

» deliberare in merito all'adesione dei nuovi Soci;

» fissare le quote annuali di adesione motivando la scelta dell'aumento o della diminuzione della quota per l'anno successivo durante un'assemblea dei soci dell'anno in corso;

» proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;

» decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

» il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per non meno di uno e non più di quattro anni sociali, come definito dal Regolamento Attuativo dello Statuto. Il Consiglio Direttivo risulta altresì decaduto se ci sono dimissioni o rimozione di un numero di membri del Consiglio tale che il numero dei Consiglieri originariamente eletti risulti inferiore alla metà.

Ogni Consigliere può essere eletto solo in tre Consigli consecutivi. Ogni Consigliere, indipendentemente dalla carica rivestita, presta il suo impegno a titolo gratuito.

La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell'intero Consiglio. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo.

Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte almeno dalla metà degli effettivi partecipanti al singolo incontro. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi a mezzo di supporto informatico che consenta la corretta identificazione dei partecipanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei componenti, e comunque non meno di una volta ogni 60 giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, dal membro a pieno titolo più anziano di età anagrafica.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l'Assemblea dei Soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

Art. 22. - Elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo devono essere svolte durante una singola giornata da tenersi entro trenta giorni dalla fine dell'anno Associativo. L'Assemblea deve essere notificata a tutti gli iscritti tramite almeno due tra i seguenti quattro metodi: sms, invio di mail, con comunicazione scritta affissa in bacheca, comunicazione sul sito. È consigliato l'utilizzo di più di due e anche di ulteriori canali oltre a quelli citati.

La convocazione delle Elezioni è effettuata a cura del Consiglio Direttivo e deve specificare in modo chiaro almeno il luogo dell'adunanza stessa, la data e l'orario della medesima. Deve essere inviata agli aventi diritto almeno sette giorni solari prima dell'adunanza.

L'Elezione è preferibilmente svolta presso la sede legale dell'Associazione e preferibilmente nel momento temporale di svolgimento della maggior parte delle attività normali dell'Associazione stessa. Nel caso in cui per qualunque motivazione si ritenesse utile non indire le Elezioni nel momento temporale di svolgimento della maggior parte delle attività normali dell'Associazione stessa o al di fuori della sede legale tale decisione dovrà essere avallata dal Segretario.

Non è consentito convocare le Elezioni fuori dall'Italia.

Le Elezioni devono essere svolte con voto segreto e possono essere svolte sia mediante apposizione di una

scheda cartacea in un'urna specificatamente individuata, sia a mezzo telematico.

La scelta della modalità deve essere fatta in modo da garantire la massima partecipazione da parte dei Soci e la possibilità di esprimere il proprio parere senza vincolo alcuno. La scelta della modalità deve essere convalidata dal Segretario.

Se si sceglie l'urna, questa deve essere presidiata durante lo svolgimento delle Elezioni. Nel caso di elezione per via telematica, il Consiglio Direttivo provvede a contattare un ente accreditato e a fornire i dati sugli aventi diritto al voto.

In entrambi i casi, alle operazioni di controllo e di spoglio possono assistere tutti i Soci.

Ogni Socio, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad esprimere il proprio voto e gode del pieno elettorato attivo e passivo.

Ogni Socio esprime un voto, gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega per iscritto. A ciascun Associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli Associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore o uguale a cinquecento, dalla prima Elezione successiva al superamento di tale numero ciascun Associato potrà essere portatore di un massimo di cinque deleghe. Il numero delle deleghe massime di cui ciascun Socio può essere portatore tornerà ad essere pari a tre nel caso in cui il numero degli Associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Art. 23. – Il Presidente

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente provvede affinché le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione.

Egli inoltre presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, stabilendone l'Ordine del Giorno e dirigendone i lavori.

Il Presidente assume, ove ricorrano motivi di urgenza e nell'interesse dell'Associazione, qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno rientrando nella sfera decisionale del Consiglio Direttivo. Di tali decisioni egli deve riferire e rendere conto al Consiglio Direttivo alla prima occasione disponibile.

Il Presidente può essere nominato consecutivamente al massimo per due mandati. In caso di morte, assenza, dimissioni, inabilità o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se anche il Vice Presidente è assente o impedito temporaneamente, egli è sostituito nelle sue funzioni dal membro a pieno titolo più anziano anagraficamente del Consiglio Direttivo fino alla nomina di un nuovo Presidente, che dovrà avvenire nel minor tempo possibile.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente può delegare i Componenti del Consiglio Direttivo a contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24. – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Vice Presidente.

Art. 25. – Il Segretario

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- » la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- » convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vice Presidente;

» tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione.

» È diritto e dovere del Segretario accettare o negare la scelta fatta sulla modalità in cui si svolgeranno le Elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo, nonché il luogo e il tempo in cui sono state convocate le Elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo o le Assemblee qualora questi non coincidano con la sede Associativa e con i momenti di maggiore attività all'interno della sede legale.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 26. – I Tesorieri

I Tesorieri, in numero di due (2), sono nominati all'interno del Consiglio Direttivo. A seguire le loro attribuzioni:

» sono responsabili della gestione patrimoniale dell'Associazione e delle relative tenute contabili, nonché di assicurare che la situazione patrimoniale dell'Associazione sia conforme alle norme statutarie e pienamente aderente ai dettami della Legge Italiana;

» sono garanti del rispetto dei principi dello Statuto relativo agli utili e all'impegno dei Soci, ponendo particolare attenzione al fatto che gli eventuali rimborsi spettanti ai Soci non possano mai dare adito al dubbio di essere in qualche modo una forma di distribuzione di utili;

» provvedono a assegnare fondi secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, raccolgono i pagamenti delle quote associative e di ogni eventuale utile derivante da qualsivoglia attività Associativa e si rendono garanti degli impegni statuari sull'impiego del patrimonio Associativo;

» sono tenuti ad aggiornare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i vari Soci dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, permettendo la consultazione dei registri contabili e delle eventuali ricevute;

» sono tenuti ad eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;

» sono tenuti a curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'Associazione;

» sono tenuti a predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca di un Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

Art. 27. – L'Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo al realizzarsi delle relative condizioni. Esercita le verifiche previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare:

» vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

» vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

» al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

» esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

» attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due

supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione e alla forma collegiale o monocratica. Ogni altro incarico all'interno dell'Associazione è incompatibile con la nomina a Revisore. I componenti dell'Organo di controllo possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 28. – Organo di Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina, solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Organo di Revisione legale dei conti, formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che tale funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 29. – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia composto da Soci di riconosciuta onestà ed esperienza, che viene chiamato in causa per dirimere controversie, esercitare funzioni disciplinari, dare giudizi e pareri agli altri organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da non meno di tre (3) e non più di cinque (5) membri. La composizione del Collegio dei Probiviri viene proposta dal Consiglio Direttivo, previa verifica con i soggetti proposti, e approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza semplice. Qualora la nomina dei membri proposti non sia approvata dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo si impegna a proporre nomi alternativi. Restano validi i requisiti e le incompatibilità descritte nel presente Statuto.

Il numero dei componenti del Collegio dei Probiviri in quota ristretta deve essere sempre superiore al numero di componenti in quota allargata. Deve essere sempre presente almeno un componente in quota allargata. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per cinque anni, ciascun componente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

In caso di dimissioni, rimozione, inabilità temporanea o morte da parte dei membri a pieno titolo del Collegio dei Probiviri prima della scadenza del mandato, qualora il numero di componenti dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto o la composizione del Collegio risultasse non conforme allo statuto, il Consiglio Direttivo coopterà dei Componenti del Collegio dei Probiviri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo, la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile. Qualora la nomina di ciascun componente cooptato non sia ratificata dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare altri componenti pro tempore per ricostruire il Collegio dei Probiviri in forma minima.

La decadenza di un componente del Collegio dei Probiviri non determina la decadenza dell'intero Collegio. Il Componente del collegio dei Probiviri anagraficamente più anziano fungerà da Rappresentante del Collegio dei Probiviri, con il compito di ricevere le richieste di intervento rivolte al Collegio, di indire le riunioni per instaurare i collegi giudicanti, e di conservare il registro delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Art. 30 - Diritti e doveri del Collegio dei Probiviri Diritti e doveri del Collegio dei Probiviri sono:

- » fornire parere consultivo su richiesta degli altri organi dell'Associazione: in particolare per dirimere controversie di difficile soluzione o per fornire interpretazioni ai regolamenti interni in essere e allo Statuto vigente;
- » Decidere rispetto alle controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti e quelle tra diversi organi sociali;
- » Pronunciarsi rispetto agli appelli in caso di diniego di ammissione di un aspirante Socio.
- » Decidere sui provvedimenti disciplinari nei confronti di un Socio su proposta di:
 - ? Il Consiglio Direttivo;
 - ? L'Assemblea dei Soci;

? Laddove previsto in maniera espressa nel presente Statuto, anche dietro la segnalazione di un solo Socio;

? Qualora la decisione sui provvedimenti disciplinari riguardi un componente del Consiglio Direttivo o di una Commissione Speciale, anche su segnalazione di un solo Socio.

» È diritto del Collegio dei Probiviri partecipare alle Riunioni del Consiglio Direttivo tramite il proprio Rappresentante o un altro componente, scelto in funzione del Regolamento Attuativo del Collegio dei Probiviri;

Il Collegio dei Probiviri non può intervenire d'ufficio su un caso, ma ogni Socio ha diritto e dovere di richiederne l'intervento nel caso ravveda infrazioni al presente Statuto ed ai Regolamenti Attuativi o nel comportamento di qualunque altro Socio o Carica Sociale.

Art. 31. – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e l'Associazione, come pure le controversie promosse da organi sociali ovvero nei loro confronti e quelle tra diversi organi sociali, saranno sottoposte al Collegio dei Probiviri, secondo le normative specificate nel Regolamento Attuativo del medesimo.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà, quando possibile, seguendo i principi dell'equità; diversamente deciderà secondo lo Statuto e i Regolamenti Attuativi del caso.

Art. 32 – Metodologia di giudizio del Collegio dei Probiviri e Collegio Giudicante

Laddove al Collegio venga chiesto di svolgere le proprie funzioni, i Probiviri si ritrovano e nominano tra loro un Collegio Giudicante di tre membri, a cui viene assegnato il caso in esame, escludendo dalla partecipazione al suddetto collegio qualunque proboviro che possa avere interesse in causa.

Laddove questo non fosse possibile si provvederà all'assegnazione dei probiviri al Collegio Giudicante per sorteggio.

Il Collegio Giudicante, sentite le parti nel rispetto del principio del contraddittorio, decide in merito; rendendo poi edotti per iscritto della propria decisione e delle motivazioni che l'hanno giustificata l'intero Collegio dei Probiviri e le parti in causa.

Degli effetti della decisione e della motivazione dovranno poi essere resi edotti dal Rappresentante del Collegio dei Probiviri, il Segretario dell'Associazione ed il Presidente dell'Associazione per quanto di loro competenza.

Il Segretario dell'Associazione dovrà poi riferire dei soli effetti della decisione alla prima Assemblea dei Soci utile.

Delle decisioni del Collegio dei Probiviri e delle motivazioni che le hanno giustificate si terrà traccia in un apposito registro, che non sarà consultabile se non dai membri del Collegio dei Probiviri stesso e dalle parti in causa limitatamente ad ogni singolo giudizio, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge; ciò anche in deroga a quanto stabilito dal presente statuto rispetto alla libera consultabilità di tutti i documenti Associativi da parte di tutti i Soci. Detto registro dovrà essere trattato secondo le norme di legge relative alla tipologia dei dati ivi contenuti.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari

I Soci di Torre Nera che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze, irregolarità o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dell'Associazione, potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da:

- » ammonizione,
- » diffida,
- » rimozione da eventuali cariche o incarichi,
- » sospensione,
- » esclusione.

» L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi. Può venire comminata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

» La diffida consiste nell'avviso motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute. Nei casi più gravi può contenere un periodo di interdizione dalle cariche sociali fino a tre anni, a discrezione del collegio giudicante nominato dal Collegio dei Probiviri a giudicare in merito. Può venire comminata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

» La rimozione da eventuali cariche o incarichi fa decadere immediatamente il Socio dall'incarico o dalla carica per cui è stata comminata; essa comporta inoltre l'incapacità per i dieci anni successivi ad essere eletti a qualsiasi carica sociale e ad assumere qualsiasi incarico per l'Associazione. La rimozione è comminata per mancanze gravi. Può essere comminata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

» La sospensione dall'appartenenza all'Associazione comporta, per il periodo per la quale è comminata e comunque inferiore alla durata di un anno, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di Socio; essa comporta inoltre l'incapacità per i dieci anni successivi ad essere eletti a qualsiasi carica sociale e ad assumere qualsiasi incarico per l'Associazione. La sospensione è comminata per mancanze gravi. Può essere comminata esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

L'esclusione termina il rapporto del Socio con l'Associazione. In caso di esclusione si perde la qualifica di Socio.

» Esclusione per morosità: in caso di mancato pagamento della quota Associativa: dopo trenta giorni dal termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, questi provvede, con comunicazione verbale, tramite posta elettronica se il Socio ha comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica, o per lettera su sua specifica richiesta al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data del sollecito senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto Associativo nei confronti del Socio moroso si intende risolto per esclusione dello stesso. L'Esclusione per morosità non comporta il non poter ripresentare domanda d'ammissione, e viene messa in atto automaticamente o dal Consiglio Direttivo in genere o dal Segretario in particolare; per tale provvedimento è espressamente escluso l'intervento del Collegio dei Probiviri se non per una richiesta di appello contro il medesimo da parte del Socio. L'esclusione per morosità non comporta l'incompatibilità alle cariche sociali di cui all'articolo 15.

» Esclusione per radiazione nei confronti del Socio o che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Attuativi ad esso applicabili o delle leggi in materia (o da queste fonti espressamente richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci, o da altri organi dell'Associazione, oppure che si sia reso responsabile di aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti in quanto tali. L'esclusione per radiazione da Torre Nera comporta la perdita della qualità di Socio, e può essere comminata solo dopo un giudizio espresso dal Collegio dei Probiviri. La durata di tale provvedimento è a discrezione del Collegio Giudicante nominato dal Collegio dei Probiviri a valutare il caso, con un minimo di un anno sociale ed un massimo della radiazione "Sine Die". I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte di Torre Nera per tutto il periodo della radiazione, quelli radiati "Sine Die" non possono essere più riammessi. Essere stato soggetto di un provvedimento di Esclusione per radiazione interdice per i dieci anni successivi dalle cariche sociali. L'esclusione per radiazione è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi. L'esclusione per radiazione, a discrezione del Collegio Giudicante, può comportare il risarcimento dei danni che il Socio possa aver arrecato con il suo comportamento.

Art. 34. - Commissioni Speciali

Allo scopo di portare avanti determinati compiti complessi è data la possibilità al Consiglio Direttivo di proporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la creazione di Commissioni Speciali e di delegare ad esse la propria autorità rispetto al compito definito. La Commissione Speciale è gruppo di Soci, in numero non minore di 1 e non maggiore di 13 e ha mansioni, autorità e limiti specifici (inclusi quelli temporali, se esistenti) indicati al momento della proposta e convalidati al momento dell'approvazione.

La partecipazione di un Socio ad una Commissione Speciale è volontaria e non obbligatoria ed il Socio può dimettersi in qualunque momento. Nel momento in cui una Commissione Speciale non avesse più componenti la si considera decaduta.

Ogni Commissione Speciale deve produrre entro sessanta giorni solari dalla creazione un Regolamento Attuativo da sottoporre alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale regolamento deve contenere

almeno le indicazioni sulla modalità di decisione della Commissione, sulla modalità di rimpiazzo dei componenti eventualmente dimessi, cessati o decaduti, sulla modalità di accesso di nuovi Soci alla Commissione e quali siano le regole di decadenza automatico per un componente della Commissione Speciale in caso di assenza o indisponibilità. Nel caso il regolamento venga rifiutato, la Commissione si impegna a produrne un altro entro trenta giorni solari. Nel caso di due rifiuti consecutivi da parte dell'Assemblea dei Soci la Commissione Speciale si considera cessata.

Eventuali modifiche al Regolamento Attuativo dovranno essere approvate dall'Assemblea Ordinaria secondo le modalità definite da questo statuto.

La creazione, la modifica, il decadimento e la cessazione, la composizione e la variazione dei Soci componenti non sono da considerarsi modifiche statutarie.

L'Assemblea Ordinaria o il Consiglio Direttivo possono votare in qualunque momento il decadimento o la cessazione di una Commissione Speciale.

Eventuali fondi necessari allo svolgimento dei compiti della Commissione Speciale (anche nel formato di budget annuali) dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Di tali eventuali fondi la Commissione Speciale dovrà rendere conto direttamente al Consiglio Direttivo che provvederà all'erogazione ed alla collezione dei giustificativi, avvalendosi delle funzioni dei Tesorieri.

Art. 35. – Bilancio d'esercizio e libri sociali obbligatori

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. In casi straordinari il Consiglio Direttivo può posticipare tale termine di un massimo di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Nello specifico i Libri Sociali tenuti da Torre Nera sono

- » Libro dei Verbali dell'Assemblee;
- » Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- » Libro degli Associati;
- » Libro Inventario;
- » Registro dei Volontari.

I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; eventuali copie richieste sono prodotte e inviate dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 36. – Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 37. – Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Gli amministratori provvedono a iscrivere l'Associazione nell'opportuno registro regionale o, qualora operativo, nazionale. La domanda di acquisto della personalità giuridica dell'ente, qualora sia formulata, sarà effettuata dagli amministratori ai sensi della normativa vigente.

Art. 38. – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore, al Codice

Civile e alla vigente normativa in materia.

Art. 39. - Retroattività dello Statuto

Quanto specificato da questo statuto non ha valore retroattivo rispetto alla sua data di approvazione.

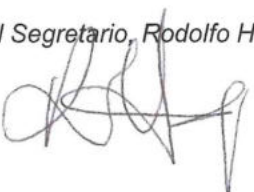
Si specifica che i conteggi per il numero massimo di anni o mandati consecutivi partono dalla data di approvazione dello statuto anche in deroga a quanto previsto nello Statuto rispetto alla retroattività, mentre i conteggi per le anzianità richieste per l'accesso a cariche o incarichi partono dalla fondazione dell'Associazione.

Art. 40. - Arrotondamenti

Nel caso in cui il computo di una quantità per quorum o minimi (ad esempio non esaustivo un sesto dei soci, tre quarti dei soci, un terzo dei Consiglieri...) non risulti essere un numero intero, tale valore va arrotondato per eccesso.

Forlì - 20/06/2022


Il Presidente, Paolo Anconelli


Il Segretario, Rodolfo Helg